Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA** *L. 0,60*

Anno LXV **Roma — Venerdì, 20 giugno 1924** **Numero 144**

ERRATA-CORRIGE

Nell'errata-corrige pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 16 corrente relativo al Regio decreto 11 maggio 1924, n. 878, concernente il contributo della provincia dell'Istria pel mantenimento del Regio istituto tecnico di Rovigno, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 136 del 10 corrente, si è verificato un errore: infatti nella premessa leggesi: Regio istituto tecnico di *Rovigo* anzichè *Rovigno*, come qui si rettifica.

Nel R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2786 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 dicembre stesso, n. 306) contenente il testo unico delle disposizioni sull'ordinamento degli uffici giudiziari e del personale della magistratura, all'art. 188, terzo comma, dopo le parole « . . . per ordine del Ministro per la giustizia », in luogo di « *e* su istanza del magistrato » leggasi: « *o* su istanza del magistrato », come risulta dal testo originale, per errore di copia diversamente riprodotto.

SOMMARIO

Dimissioni e nomina di Ministri.

Sua Maestà il Re, con decreto del 17 giugno 1924, ha accettato le dimissioni rassegnate da S. E. il cav. Benito Mussolini, Presidente del Consiglio dei Ministri, dall'ufficio di Ministro Segretario di Stato per l'interno e con altro decreto dello stesso giorno, lo ha nominato Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, incaricandolo, altresì, di reggere, per *interim*, il Ministero delle colonie.

Con decreti di pari data S. M. il Re ha inoltre accettato le dimissioni rassegnate dall'on. dott. Luigi Federzoni, deputato al Parlamento, dall'ufficio di Ministro Segretario di Stato per le colonie e lo ha nominato Ministro Segretario di Stato per l'interno.

Infine, con decreti dello stesso giorno, S. M. il Re ha accettato le dimissioni rassegnate dall'on. Aldo Finzi dall'ufficio di Sottosegretario di Stato per l'interno e da quello di Vice commissario per l'aeronautica.

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 940.

REGIO DECRETO-LEGGE 23 maggio 1924, n. **940.**

Autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti a concedere un mutuo al comune di Rimini per sistemazione finanziaria del bilancio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Considerata la necessità di provvedere alla sistemazione finanziaria del comune di Rimini, aggravatasi per effetto dei danni prodotti dalla guerra e dal terremoto;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze di concerto col Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata a concedere, con la garanzia sussidiaria dello Stato, al comune di Rimini un mutuo sino alla somma massima di 12,000,000 di lire con ammortamento in 35 anni allo interesse ordinario (5,50 per cento) per mettere in grado il Comune stesso di dimettere debiti, coprire deficienze di bilanci o conseguenti dalla guerra o dal terremoto, ed ove occorra anche ultimare lavori pubblici non finanziati per intero. Il Comune potrà fra le diverse partite dare la preferenza alle più urgenti. L'1 per cento del detto interesse, è a carico dello Stato (bilancio finanze).

La Cassa frazionerà il mutuo in diverse rate annuali a seconda della situazione delle disponibilità e degli impegni.

Art. 2.

Il prestito sarà garantito dal Comune con delegazioni sul dazio consumo; e a tale uopo il Comune stesso dovrà elevare, nelle forme e con le modalità prescrittte dalle disposizioni vigenti, le tariffe daziarie per ottenere un maggior gettito annuo non inferiore alla somma necessaria per ammortizzare il mutuo, e dovrà stipulare con gli assuntori della riscossione del dazio consumo speciali convenzioni per l'accettazione da parte di essi delle delegazioni anzidette con la clausola del non riscosso per riscosso e con tutti gli altri obblighi che disciplinano la riscossione delle imposte dirette.

Art. 3.

Le eventuali deficienze di versamento nei riguardi delle annualità di cui all'art. 2 verranno integrate mediante stanziamenti a favore della Cassa mutuante sul bilancio del Ministero delle finanze.

Con decreti del Ministro per le finanze sarà provveduto agli stanziamenti di somme dipendenti dal presente articolo e dall'articolo 1.

Art. 4.

La Giunta provinciale amministrativa di Forlì nominerà nel proprio seno una commissione di tre membri, tra i quali è membro di diritto lo intendente di finanza, per vigilare sulla compilazione della nuova tariffa daziaria da parte del comune di Rimini e sull'applicazione di questa durante il periodo di ammortamento del mutuo.

Art. 5.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 maggio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.

Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 18 *giugno* 1924.
Atti del Governo, registro 225, *foglio* 113. — GRANATA.

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1924.

Ammissione dell'industria per la depurazione degli oli di sansa a godere delle agevolezze consentite all'alcool denaturato.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 18, primo comma, del testo unico di legge sugli spiriti 16 settembre 1909, n. 704, modificato dall'art. 3 del R. decreto-legge 5 marzo 1920, n. 206;

Visti gli articoli 118 e seguenti del regolamento sugli spiriti 25 novembre 1909, n. 762;

Sentito il Laboratorio chimico centrale delle dogane ed imposte indirette;

Determina:

Art. 1.

L'industria per la depurazione degli oli di sansa è ammessa a godere delle agevolezze consentite all'alcool denaturato.

Art. 2.

L'alcool da impiegarsi nell'industria di cui al precedente articolo è quello adulterato col denaturante generale dello Stato.

Art. 3.

Gli opifici in cui si depurano gli oli a mezzo dell'alcool denaturato saranno assoggettati alla vigilanza permanente.

Art. 4.

L'alcool ricuperato nelle lavorazioni dovrà essere custodito in apposito locale assimilato ai depositi doganali di proprietà privata, e potrà essere nuovamente impiegato solo quando ne sia stato analizzato un campione dal Laboratorio chimico centrale delle dogane e imposte indirette al fine di accertarne il sufficiente grado di denaturazione.

Roma, addì 14 giugno 1924.

Il Ministro: A. DE' STEFANI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Costituzione del Consorzio di bonifica Famula e bacini contermini.

Con decreto Reale in data 27 marzo 1924, registrato alla Corte dei conti addì 28 maggio 1924, al reg. 8 foglio 2812, è stato costituito il Consorzio speciale di bonifica denominato Famula e bacini contermini in provincia di Udine.

La Deputazione provvisoria del nuovo ente rimane così composta:

Comm. Gustavo Corinaldi, dott. Costantini Scala Carlo, dottor Margreth Giacomo, sindaco di S. Giorgio di Nogaro, Villoresi agronomo Achille, Fogolin Claudio.

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione generale della Sanità pubblica

Bollettino sanitario settimanale del bestiame, n. 20, dal 12 al 18 maggio 1924.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti		Numero delle stalle o pascoli infetti	
		rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati
Carbonchio ematico.					
Bari	Bari	—	1	—	1
Belluno	Belluno	—	1	—	1
Bergamo	Clusone	—	1	—	1
Brescia	Brescia	—	1	—	1
Cagliari	Iglesias	—	1	—	1
Id.	Oristano	—	1	—	1
Novara	Novara	—	1	—	1
Perugia	Spoleto	—	1	—	1
Potenza	Matera	—	1	—	1
Siracusa	Noto	—	2	—	2
		—	11	—	11
Carbonchio sintomatico.					
Grosseto	Grosseto	—	1	—	1
Mantova	Mantova	—	1	—	1
Taranto	Taranto	—	1	—	1
		—	3	—	3
Afta epizootica.					
Alessandria (a)	Alessandria	2	3	3	6
Id.	Asti	2	—	2	—
Id.	Casale	2	2	2	3
Id.	Novi	—	3	—	3
Id.	Tortona	1	—	1	—
Ancona	Ancona	2	1	6	1
Arezzo	Arezzo	2	—	4	1
Ascoli Piceno	Fermo	1	1	1	1
Belluno	Belluno	3	2	3	2
Id.	Feltre	2	—	2	—
Bergamo	Bergamo	10	[illegible]	23	6
Id.	Clusone	4	[illegible]	12	7
Id.	Treviglio	6	[illegible]	24	4
Brescia	Brescia	9	[illegible]	18	5
Id.	Breno	2	1	5	5
Id.	Chiari	6	—	13	3
Id.	Salò	3	—	3	—
Id.	Verolanuova	3	—	9	—
Como	Como	7	5	16	21
Id.	Lecco	11	2	46	6
Id.	Varese	6	2	20	5
Cremona	Casalmaggiore	11	1	38	3
Id.	Crema	24	1	141	9
Id.	Cremona	41	3	186	21

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti		Numero delle stalle o pascoli infetti	
		rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati
Segue *Afta epizootica.*					
Cuneo (a)	Cuneo	2	2	2	2
Id.	Mondovì	4	1	7	5
Id.	Saluzzo	1	—	1	—
Ferrara	Cento	1	—	1	—
Id.	Comacchio	1	—	1	—
Id.	Ferrara	8	1	18	11
Firenze	Firenze	6	1	6	17
Id.	Pistoia	1	—	3	1
Id.	S. Miniato	—	2	—	2
Forlì	Cesena	1	2	1	2
Id.	Forlì	1	1	1	4
Id.	Rimini	1	2	2	7
Genova	Genova	1	—	1	—
Lucca	Castelnuovo di G.	1	—	4	—
Id.	Lucca	1	1	1	1
Mantova	Mantova	10	3	15	31
Milano	Abbiategrasso	2	2	3	3
Id.	Lodi	2	8	2	12
Id.	Milano	2	4	3	5
Novara	Biella	3	1	4	2
Id.	Novara	14	1	48	10
Id.	Pallanza	1	—	3	—
Id.	Vercelli	5	1	18	1
Padova	Padova	6	1	7	2
Palermo	Palermo	2	—	5	—
Parma	Borgo S. Donnino	8	3	19	16
Id.	Parma	5	1	13	12
Pavia	Mortara	4	4	11	12
Id.	Pavia	7	4	10	8
Id.	Voghera	10	1	10	2
Perugia	Perugia	1	1	2	4
Id.	Spoleto	2	—	6	1
Pesaro-Urbino	Pesaro	2	—	2	2
Piacenza	Piacenza	15	2	22	6
Pisa	Pisa	5	—	11	1
Ravenna	Faenza	1	—	2	1
Id.	Lugo	4	—	11	4
Id.	Ravenna	2	—	3	—
Roma	Roma	2	1	4	1
Salerno	Sala Consilina	—	1	—	1
Taranto	Taranto	1	—	1	1
Torino	Ivrea	1	3	7	4
Id.	Pinerolo	—	1	—	1
Id.	Susa	1	—	1	—
Id.	Torino	6	3	6	6
Trento	Bolzano	2	2	3	8
Treviso	Treviso	10	7	14	16
Udine	Pordenone	1	3	2	9
Id.	Tolmezzo	1	—	1	—
Id.	Udine	3	2	5	10
Venezia	Venezia	6	—	8	—
Verona	Verona	13	1	14	2
Vicenza	Vicenza	2	3	3	6
		353	117	913	364
Malattie infettive dei suini.					
Ancona	Ancona	—	1	—	1
Aquila	Aquila	1	—	1	—
Arezzo	Arezzo	1	—	1	5
Ascoli-Piceno	Fermo	2	—	10	—
Id.	Ascoli	1	—	1	—
Belluno	Belluno	1	1	1	1
Id.	Feltre	1	1	1	4

Segue *Malattie infettive dei suini.*

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Campobasso	Campobasso	1	—	1	—
Cuneo	Cuneo	—	1	—	1
Firenze	Firenze	1	—	2	—
Id.	Pistoia	1	—	1	—
Genova	Genova	1	—	1	—
Macerata	Macerata	2	—	2	—
Modena	Modena	2	—	2	3
Parma	Parma	1	—	1	—
Perugia	Spoleto	1	1	1	2
Pola	Parenzo	4	1	4	9
Potenza	Matera	2	—	3	—
Id.	Potenza	2	—	3	—
Ravenna	Faenza	1	—	1	—
Id.	Lugo	1	—	1	—
Id.	Ravenna	—	1	—	1
Roma	Roma	1	—	4	—
Id.	Viterbo	1	—	1	—
Salerno	Campagna	—	1	—	1
Siena	Siena	1	1	2	2
Torino	Pinerolo	1	—	1	—
Id.	Torino	2	—	2	1
Trento	Bolzano	3	—	5	3
Id.	Borgo	1	—	1	3
Id.	Bressanone	1	2	1	5
Id.	Brunico	1	—	2	—
Id.	Cavalese	1	—	2	4
Id.	Cles	—	1	—	1
Id.	Merano	1	—	1	1
Id.	Trento	2	—	2	3
Trieste	Trieste	1	1	2	1
		44	13	65	52

Morva

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Belluno	Belluno	—	1	—	1
Napoli	Napoli	—	1	—	1
Padova	Padova	—	1	—	2
Roma	Roma	—	1	—	1
		—	4	—	5

Farcino criptococcico.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Avellino	Ariano	1	—	1	—
Id.	Avellino	10	—	17	2
Id.	S. Angelo L.	1	1	1	1
Bari	Altamura	2	—	3	—
Caltanissetta	Caltanissetta	1	—	1	—
Id.	Terranova	1	—	11	—
Caserta	Nola	1	—	1	—
Lecce	Gallipoli	1	—	1	—
Id.	Lecce	1	—	1	—
Messina	Messina	1	—	1	—
Napoli	Casoria	2	1	4	3
Id.	Castel di Sangro	3	—	15	—
Id.	Napoli	4	—	18	3
Palermo	Palermo	3	—	5	—
Salerno	Salerno	6	—	11	1
		38	2	91	10

Rabbia.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Ancona	Ancona	5	2	18	[illegible]
Aquila	Avezzano	—	2	—	[illegible]
Avellino	Avellino	—	1	—	[illegible]
Bari (b)	Altamura	—	1	—	[illegible]
Id.	Bari	1	—	1	—
Benevento	Benevento	—	1	—	[illegible]
Cagliari	Cagliari	—	1	—	[illegible]
Id.	Lanusei	—	1	—	[illegible]
Campobasso	Isernia	—	2	—	[illegible]
Id.	Larino	—	1	—	[illegible]
Como	Como (b)	—	2	—	[illegible]
Id.	Lecco	—	1	—	[illegible]
Id.	Varese	—	1	—	[illegible]
Firenze	Firenze	—	3	—	[illegible]
Mantova	Mantova	—	1	—	[illegible]
Messina	Messina	—	1	—	[illegible]
Milano	Milano	1	—	1	[illegible]
Modena	Modena	1	3	2	[illegible]
Napoli	Napoli	1	—	9	[illegible]
Id.	Pozzuoli	—	1	—	[illegible]
Palermo	Palermo	—	1	—	[illegible]
Parma	Borgo S. Donnino	—	1	—	[illegible]
Id.	Parma	1	1	1	[illegible]
Roma	Roma	1	—	1	[illegible]
Id.	Viterbo	1	—	1	—
Salerno	Campagna	—	1	—	[illegible]
Id.	Salerno	—	1	—	[illegible]
Siena	Siena	—	1	—	[illegible]
Siracusa (b)	Modica	—	1	—	[illegible]
Taranto	Taranto	—	1	—	[illegible]
Teramo	Teramo	—	2	—	[illegible]
Torino	Torino	—	1	—	[illegible]
Treviso	Treviso	—	1	—	[illegible]
Trieste	Trieste	—	1	—	[illegible]
Verona	Verona	—	6	—	[illegible]
		12	44	34	[illegible]

Rogna

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Ancona	Ancona	1	—	12	—
Aquila	Aquila	7	—	9	—
Id.	Avezzano	5	—	5	—
Id.	Cittaducale	1	—	1	—
Id.	Sulmona	7	—	15	—
Arezzo	Arezzo	1	—	1	—
Avellino	Ariano	2	—	2	—
Bari	Altamura	1	—	1	—
Id.	Bari	1	—	1	—
Caltanissetta	Caltanissetta	1	—	1	—
Grosseto	Grosseto	—	1	—	[illegible]
Palermo	Cefalù	1	—	1	—
Perugia	Foligno	1	—	6	—
Id.	Spoleto	2	—	4	[illegible]
Potenza	Matera	3	—	8	—
Id.	Melfi	2	—	2	—
Roma	Civitavecchia	1	—	1	—
Id.	Frosinone	1	—	1	—
Id.	Roma	6	—	12	—
Id.	Velletri	2	—	2	—
Id.	Viterbo	3	—	3	—
Salerno	Campagna	2	—	6	—
Taranto	Taranto	2	1	2	[illegible]
Trento	Bressanone	1	1	2	[illegible]
Id.	Tione	1	—	18	—
		53	3	114	[illegible]

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti – rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti – nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti – rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti – nuovi denunziati
Agalassia contagiosa delle pecore e capre.					
quila	Aquila	1	—	3	—
Id.	Avezzano	1	—	1	—
oma	Roma	3	—	3	—
		5	—	7	—
Vaiuolo ovino.					
ncona	Ancona	—	1	—	1
quila	Aquila	1	—	1	—
Id.	Cittaducale	1	—	1	—
ellino	Avellino	1	—	1	—
Id.	S. Angelo L.	2	—	3	—
ri	Altamura	2	—	11	1
Id.	Barletta	4	—	6	—
sseto	Grosseto	1	—	1	—
saro-Urbino	Urbino	1	—	1	—
ma	Civitavecchia	1	—	1	—
Id.	Rieti	1	—	1	—
Id.	Roma	1	—	1	—
Id.	Velletri	2	—	2	—
erno	Sala Consilina	2	—	2	—
ranto	Taranto	2	—	6	—
		22	1	38	2
Setticemia emorragica dei bovini.					
senza	Cosenza	—	1	—	1
Morbo coitale maligno.					
scia	Brescia	—	1	—	1
ntova	Mantova	—	1	—	1
		—	2	—	2
Colera dei polli.					
llino	Ariano	—	1	—	2
gio Calabria	Reggio Calabria	1	—	3	2
		1	1	3	4
Influenza del cavallo.					
enna	Ravenna	—	1	—	4

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti – rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti – nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti – rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti – nuovi denunziati
Aborto epizootico.					
Belluno	Belluno	—	1	—	2
Roma	Velletri	—	1	—	1
		—	2	—	3
Tubercolosi bovina.					
Ancona	Ancona	—	1	—	1
Lecce	Lecce	—	1	—	1
		—	2	—	2

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero dei Distretti politici	Numero dei Comuni	Numero delle località
	con casi di malattia		
Carbonchio ematico	9	11	11
Carbonchio sintomatico	3	3	3
Afta epizootica	37	470	1277
Malattie infettive dei suini	22	58	117
Morva	4	4	4
Farcino criptococcico	9	40	101
Rabbia	26	56	103
Rogna	14	58	123
Agalassia contagiosa delle pecore e capre	2	5	7
Vaiuolo ovino	9	23	40
Setticemia emorragica dei bovini	1	1	1
Morbo coitale maligno	2	2	2
Colera dei polli	2	2	7
Influenza del cavallo	1	1	4
Aborto epizootico	2	2	3
Tubercolosi bovina	2	2	2

(a) I dati si riferiscono alla settimana precedente.
(b) Malattie sospette.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

Rettifiche d'intestazione.

3ª Pubblicazione

(Elenco n. 43)

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3.50 %	328137	385 —	Minuto *Maria* fu Antonio, moglie di Rolando Giuseppe, domiciliata a Savona (Genova), vincolata.	Minuto *Marinetta* fu Antonio, moglie ecc., come contro.
5 %	257819	295 —	Di Gregorio *Vita-Maria-Cristina* di Giuseppe, *minore, sotto la patria potestà del padre*, domiciliata a Santeramo (Bari).	Di Gregorio *Maria-Cristina* di Giuseppe, domiciliata a Santeramo (Bari).
3.50 %	221960	70 —	Gazzo *avv.* Agostino-Paolo-*Francesco-Antonio* di Luigi, domiciliato in Genova, vincolata.	Gazzo Agostino-Paolo-*Antonio-Francesco* di Luigi, domiciliato a Genova, vincolate.
»	448013	210 —	Gazzo *Francesco* fu Luigi, domiciliato a Genova, vincolata.	
5 %	309910	200 —	*Casalbordino* Francesco fu Baldassarre, minore, sotto la patria potestà della madre Eposito Teresa, vedova di *Casalbordino* Baldassarre, domiciliato a Napoli.	*Casalboldino* Francesco fu Baldassarre, minore, sotto la patria potestà della madre Esposito Teresa, vedova di *Casalboldino* Baldassarre, domiciliato a Napoli
3.50 %	049565	42 —	*Giacobino* Dante di Celso, minore, sotto la patria potestà del padre, domiciliato a Torino.	*Giacobini* Dante di Celso, ecc., come contro
5 % (1861)	1013864 ora	30 —	Monti *Luigia* fu Francesco, minore, sotto la tutela di Monti Eugenio di Giovanni, domiciliato a Milano, con usufrutto vitalizio ad Agostoni Claudina fu Emilio, vedova di Monti Francesco.	Monti *Savina-Luigia* di Francesco, minore ecc., come contro
3.50 %	232978	21 —		
»	1161585 ora	30 —		
»	309206	21 —		
Buoni del Tesoro quinquennali 7ª Emissione	146 147	Capitale 20,000 — 5,000 —	Provasoli *Alberto* fu Giovanni, minore, sotto la patria potestà della madre Carnero Angela di Carlo, ved. di Provasoli Giovanni.	Provasoli *Carlo-Alberto* fu Giovanni, minore, ecc., come contro.
Buoni del Tesoro quinquennali 10ª Emissione	928	Capitale 12,500 —	Rosati Egelinda e *Ivanne* di Egelindo, minori, sotto la patria potestà del padre.	Rosati Egelinda e *Ivanoe* di Egelindo, minori, ecc., come contro.
5 %	126082	240 —	Destro *Grazia* fu Vincenzo, moglie di Vella Pietro, domiciliata a Castrofilippo (Girgenti).	Destro *Sofia-Grazia* fu Vincenzo, moglie, ecc. come contro.
»	126085	265 —		
»	134270	1,085 —		
»	129333	310 —	Ferrara Alessandro fu Pellegrino, domiciliato a Benevento.	Ferrara Alessandro fu Pellegrino, *minore sotto la patria potestà della madre Cerz. Maria fu Alessandro, ved. Ferrara*, domiciliato a Benevento.
3.50 %	212563	185.50	Masi Lidia di *Anchise*, nubile, domiciliata a Firenze, con usufrutto vitalizio a Masi *Anchise* fu Tommaso, domiciliato a Milano.	Masi Lidia di *Stanislao-Anchise*, nubile, domiciliata a Firenze, con usufrutto vitalizio a Masi *Stanislao-Anchise* fu Tommaso, domiciliato a Milano.
»	565541	24.50	Panvini *Rosina* di Pasquale, minore, sotto la patria potestà del padre, domiciliata in Santa Caterina Villarmosa (Caltanissetta).	Panvini *Maria-Rosa*, ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questi avvisi, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 24 maggio 1924.

Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N. **140**

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 18 giugno 1924.

	Media		Media
Parigi	123 62	Belgio	107 69
Londra	99 754	Olanda	8 62
Svizzera	407 93	Pesos oro	17 09
Spagna	309 30	Pesos carta	7 52
Berlino	—	New-York	23 081
Vienna	0 034	Oro	445 35
Praga	67 75		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	89 64
	3.50 % » (1902)	89 20
	3.00 % lordo	56 —
	5.00 % netto	100 09
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	85 —

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a posti di studio gratuiti nei convitti nazionali, ed a posti riservati ai figli di capi d'istituto o di professori di scuole medie e normali, dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione, ed ai figli di funzionari dei convitti nazionali.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il R. decreto 24 marzo 1912, n. 1101, che approva il regolamento per i convitti nazionali;
Veduto il decreto Luogotenenziale 22 agosto 1918, n. 1315;
Veduto il R. decreto 29 luglio 1920, n. 1930;
Veduto il R. decreto 14 giugno 1922, n. 844;

Decreta:

E' aperto il concorso per il conferimento di posti di studio gratuiti nei convitti nazionali qui sotto elencati:

SEDI	Numero dei posti ordinari	Numero dei posti per figli d'insegnanti	SEDI	Numero dei posti ordinari	Numero dei posti per figli d'insegnanti
Aosta	3	—	Napoli	1	—
Arezzo	2	—	Novara	1	—
Arpino	1	—	Palermo	1	—
Bari	1	—	Parma	2 (Lalatta riservati ai nativi di Parma)	—
Cagliari	—	1			
Catania	1	—			
Catanzaro	1	—	Potenza	1	—
Cividale	2	—	Roma (maschile)	1	—
Correggio	1	—	Siena	1	—
Genova	1	—	Sondrio	1	—
Maddaloni	1	—	Teramo	1	—
Matera	1	—	Venezia	—	1 (Principe Amedeo)

1° I posti suddetti saranno conferiti a giovinetti di scarsa fortuna, che godano i diritti di cittadinanza, abbiano almeno compiuti gli studi elementari e non superata l'età di 12 anni al 30 settembre 1924.

Dal requisito dell'età sono dispensati i giovani che, almeno dal principio dell'anno scolastico in corso, siano alunni dei convitti nazionali.

2° Il concorso è per titoli, da giudicarsi dai rispettivi Consigli di amministrazione, con deliberazione che dovrà essere sottoposta all'esame della Giunta per le scuole medie, a norma dell'art. 154 e seguenti del regolamento 24 marzo 1912, n. 1101.

3° Nell'assegnazione dei posti di studio sarà data la preferenza, con deroga da ogni vigente disposizione relativa ai limiti di età e ai titoli di studio:

a) ai giovinetti resi inabili a causa della guerra, a condizione che la loro imperfezione somatica sia tale da permettere, in base alle vigenti disposizioni regolamentari, la loro ammissione nei convitti nazionali:

b) agli orfani dei militari caduti in guerra, e di coloro che siano morti a causa della guerra;

c) ai figli di coloro che, per ferite, malattie contratte in guerra, o a causa della guerra, siano resi inabili a proficuo lavoro.

I figli di coloro che, pur non essendo resi inabili a proficuo lavoro, siano rimasti menomati per ferite o malattie contratte in guerra, avranno, a parità di titoli, la preferenza sugli altri aspiranti che non si trovino nelle condizioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), senza però godere il beneficio della deroga sopra indicata.

4° I concorrenti ai posti di studio dovranno presentare analoga istanza in carta legale da L. 2, al rettore del convitto in cui aspirano al godimento del posto, non più tardi del 31 luglio 1924.

Le istanze degli orfani di guerra dovranno essere trasmesse al rettore per mezzo del Comitato provinciale per la protezione e la assistenza degli orfani di guerra.

Alla istanza dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) atto di nascita (legalizzato);

b) certificato di sana costituzione fisica (legalizzato); per i giovinetti resi inabili a causa della guerra, il certificato medico sulla loro costituzione fisica, dovrà essere rilasciato dal sanitario provinciale o da un medico militare, e in esso dovranno essere specificatamente indicate e descritte le infermità dell'aspirante;

c) certificato di buona condotta, rilasciato dal capo dell'istituto da cui il giovinetto proviene, o dal sindaco, per i giovanetti provenienti da scuola privata o paterna, ovvero, se il giovinetto proviene da un convitto nazionale, dal rettore del convitto stesso;

d) certificato degli studi compiuti nell'anno scolastico 1923-24 con lo specchietto dei voti riportati;

e) dichiarazione della Giunta municipale sulla professione del padre, sul numero, sull'età, sulla professione e sul grado di parentela delle persone che compongono la famiglia (legalizzato):

f) certificato dell'agente delle tasse che attesti l'ammontare delle imposte pagate dall'aspirante e dai suoi genitori;

g) certificato di cittadinanza italiana (legalizzato).

Tutti i documenti sopra indicati dovranno essere in carta legale, ad eccezione di quelli presentati dagli orfani di guerra, che ai sensi dell'art. 40 della legge 18 luglio 1917, n. 1143, potranno essere in carta libera.

Ai suddetti documenti dovrà essere unita una dichiarazione con la quale la famiglia dell'aspirante si obbliga a pagare le spese di primo ingresso e quelle accessorie di cui al n. 11 del presente avviso; potranno, inoltre, essere allegati tutti quegli altri documenti che valgano a dimostrare le benemerenze patriottiche e civili della famiglia dell'aspirante.

5° I giovanetti che siano già alunni dei convitti nazionali sono dispensati dal presentare l'atto di nascita, il certificato di sana costituzione fisica ed il certificato di cittadinanza italiana.

6° Non sarà tenuto conto delle domande pervenute al rettore dopo il 31 luglio 1924.

7° Per i giovani che aspirano ad uno dei posti riservati ai figli di insegnanti e di funzionari dei convitti nazionali, non è richiesta la condizione di aver compiuto gli studi elementari, ma quella di avere almeno l'età di 7 anni e di non aver superato il 12° anno di età a tutto il 30 settembre 1924.

Essi sono anche dispensati dal presentare il certificato di cui alla lettera *g*), ma dovranno produrre un certificato da cui risulti che sono figli di un capo di istituto o di un professore di scuola media governativa o di un funzionario dei convitti nazionali, di nomina Regia o Ministeriale, e nel quale sia anche indicato se sono orfani.

I suddetti posti saranno conferiti su proposta della speciale Commissione di cui all'art. 160 del regolamento 24 marzo 1912, n. 1101, e le istanze dei concorrenti dovranno dai rettori essere trasmesse al Ministero entro il 10 agosto 1924.

8° I giovinetti che intendono concorrere in diversi convitti, devono presentare analoghe istanze in carta legale ai rettori dei

convitti medesimi. Dette istanze, meno una alla quale dovranno essere allegati i documenti prescritti in carta legale, potranno essere corredate da copie dei suddetti documenti, in carta libera, sulle quali le competenti autorità locali dovranno apporre la dichiarazione che sono in tutto conformi agli originali.

9° I concessionari di un posto gratuito decadranno da ogni diritto se, dopo la comunicazione avuta del conferimento del posto, lasceranno trascorrere un mese senza prenderne possesso.

10° I giovanetti che otterranno il conferimento di un posto gratuito nei convitti nazionali godranno il beneficio fino al termine degli studi che si possono compiere nel convitto presso il quale il posto è stato concesso.

11° I giovinetti cui sarà conferito uno dei posti gratuiti indicati nel presente avviso, saranno tenuti, qualora la famiglia non intenda provvedere direttamente, al pagamento delle spese personali di prima ammissione (corredo, calzature, biancheria personale, letto, ecc.), che variano tra le 2000 e le 2500 lire. Saranno tenuti altresì al pagamento della quota fissa e delle spese accessorie annuali (libri, oggetti di cancelleria, spese corrispondenza, tasse scolastiche, ecc.).

Essi, infine, dovranno uniformarsi circa il godimento del posto, a tutte le norme vigenti per i convitti nazionali.

12° Agli effetti del presente concorso i semiconvittori sono equiparati ai convittori.

Roma, addì 10 giugno 1924.

Il Ministro: GENTILE.

Concorso a posti gratuiti nei convitti nazionali per giovani delle nuove Provincie ed ex profughi di guerra.

In esecuzione del regolamento 24 marzo 1912, n. 1101, è aperto il concorso per il conferimento di 10 posti di studio gratuiti per giovanetti delle nuove Provincie e di 2 posti di studio gratuiti per giovanetti già profughi di guerra, da godersi nei convitti nazionali.

1° I posti suddetti saranno conferiti a giovanetti di scarsa fortuna, che non abbiano meno di 7 anni e non superata l'età di 12 anni al 30 settembre 1924. Dal requisto dell'età sono in ogni caso dispensati i giovani che, almeno dal principio dell'anno scolastico in corso, siano alunni dei convitti nazionali.

2° Il concorso è per titoli.

3° Nell'assegnazione dei posti di studio sarà data la preferenza, con deroga da ogni vigente disposizione relativa ai limiti di età:

a) a giovanetti resi inabili a causa della guerra, a condizione che la loro imperfezione somatica sia tale da permettere, in base alle vigenti disposizioni regolamentari, la loro ammissione nei convitti nazionali;

b) agli orfani di militari caduti in guerra e di coloro che siano morti a causa della guerra;

c) ai figli di coloro che per ferite, malattie contratte in guerra o a causa della guerra, siano resi inabili a proficuo lavoro.

I figli di coloro che, pure non essendo resi inabili a proficuo lavoro, siano rimasti menomati per ferite o malattie contratte in guerra o a causa della guerra, avranno, a parità di titoli, la preferenza sugli altri aspiranti che non si trovino nelle condizioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), senza però godere il beneficio della deroga sopra indicata.

4° I concorrenti dovranno far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale scuole medie, divisione IX - non più tardi del 31 luglio 1924:

a) la domanda in carta legale da L. 3, nella quale sia specificato il convitto presso il quale il giovinetto intenda godere il posto;

b) l'atto di nascita (legalizzato);

c) il certificato di sana costituzione fisica (legalizzato). Per i giovinetti resi inabili a causa della guerra, il certificato medico sulla loro costituzione fisica, dovrà essere rilasciato dal sanitario provinciale o da un medico militare, e in esso dovranno essere specificatamente indicate e descritte le infermità dell'aspirante;

d) il certificato di buona condotta, rilasciato dal capo dello istituto da cui il giovanetto proviene, o dal sindaco, per i giovinetti provenienti da scuola privata o paterna, ovvero, se il giovinetto proviene da un convitto nazionale, dal rettore del convitto stesso;

e) il certificato degli studi compiuti nell'anno scolastico 1923-1924, con lo specchietto dei voti riportati;

f) la dichiarazione della Giunta municipale sulla professione del padre, sul numero, sulla età, sulla professione e sul grado di parentela delle persone che compongono la famiglia (legalizzato);

g) il certificato dell'agente delle tasse che attesti l'ammontare delle imposte pagate dall'aspirante e dai suoi genitori;

h) certificati da cui risultino le benemerenze patriottiche e civili della famiglia dell'aspirante.

Gli aspiranti a posti per ex profughi di guerra, dovranno produrre un certificato attestante la loro condizione di ex profughi di guerra.

Tutti i documenti sopra indicati dovranno essere in carta legale, ad eccezione di quelli presentati dagli orfani di guerra che, ai sensi dell'art. 40 della legge 18 luglio 1917, n. 1143, potranno essere in carta libera.

Ai suddetti documenti dovrà essere unita una dichiarazione con la quale la famiglia dell'aspirante si obbliga a pagare le spese di primo ingresso e quelle accessorie di cui al n. 9 del presente avviso.

5° I giovanetti che siano già alunni dei convitti nazionali sono dispensati dal presentare l'atto di nascita ed il certificato di sana costituzione fisica.

6° Non sarà tenuto conto delle domande pervenute dopo il 31 luglio 1924.

7° I concessionari di un posto gratuito decadranno da ogni diritto, se, dopo la comunicazione avuta del conferimento del posto, lasceranno trascorrere un mese senza prenderne possesso.

8° I giovinetti che otterranno il conferimento di un posto di studio nei convitti nazionali godranno il beneficio fino al termine degli studi che si possono compiere nel convitto presso il quale il posto è stato concesso.

9° I giovinetti cui sarà conferito uno dei posti gratuiti indicati nel presente avviso, saranno tenuti, qualora la famiglia non intenda provvedere direttamente, al pagamento delle spese personali di prima ammissione (corredo, calzature, biancheria personale, letto, ecc.), che variano tra le 2000 e le 2500 lire.

Saranno tenuti altresì, al pagamento della quota fissa e delle spese accessorie annuali (libri, oggetti di cancelleria, spese di corrispondenza, tasse scolastiche, ecc.). Essi, infine, dovranno uniformarsi, circa il godimento del posto, a tutte le norme vigenti per i convitti nazionali.

10° Il Ministro si riserva il diritto di assegnare il vincitore di un posto gratuito ad un convitto nazionale diverso da quello per il quale il giovane ha concorso.

11° Agli effetti del presente concorso i semiconvittori sono equiparati ai convittori.

Roma, addì 7 giugno 1924.

Il Ministro: GENTILE.

MINISTERO DELLA MARINA

Concorsi di capo tecnico aggiunto per le Direzioni delle costruzioni navali, per le Direzioni di artiglieria e armamenti e nel Regio istituto idrografico.

IL MINISTRO PER LA MARINA
DI CONCERTO COL
MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3084, riguardante le norme esecutive, interpretative ed integrative di quelle concernenti il trattamento economico e di carriera del personale dell'Amministrazione dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami per n. 32 posti di capi tecnici aggiunti con lo stipendio annuo di L. 7000 lorde oltre il supplemento di attività di L. 500 ripartiti nelle seguenti categorie di personale civile tecnico delle Direzioni delle costruzioni navali della Regia marina e per il numero di posti a fianco di ciascuno indicato (1).

---

(1) Il ruolo organico del personale civile tecnico delle Direzioni delle costruzioni navali comprende i seguenti posti:

Capi tecnici aggiunti con lo stipendio da L. 7000 a L. 9500, oltre L. 500 di supplemento di attività. Si può essere promossi capi tecnici dopo 4 anni;

Capi tecnici con lo stipendio da L. 9500 a L. 11,600, raggiungibile in 13 anni, oltre L. 600 di supplemento di attività;

Primi capi tecnici con lo stipendio da L. 11,600 a L. 13,700, raggiungibile in 13 anni, oltre L. 800 di supplemento di attività;

Capi tecnici principali con lo stipendio da L. 13,700 a L. 16,000, raggiungibile in 12 anni, oltre L. 1000 di supplemento di attività.

a) capi tecnici aggiunti delle Direzioni delle costruzioni navali delle seguenti specialità:

Carpentieri	N. 6
Calderai	» 7
Congegnatori	» 18
Pittori	» 1
Totale	N. 32

Dei posti messi a concorso, n. 16 saranno conferiti subito ai vincitori del concorso stesso, e gli altri man mano che si renderanno vacanti.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 3, e corredate dei necessari documenti, dovranno essere trasmesse al Ministero della marina, Direzione generale dei personali civili, e pervenire non oltre 40 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del presente decreto.

Nelle domande gli aspiranti dovranno indicare:

a) la specialità per la quale intendono concorrere;
b) il loro preciso recapito;
c) i documenti annessi alle domande;
d) che accettano qualsiasi destinazione.

Le domande degli invalidi di guerra, debitamente documentate, dovranno pervenire al Ministero per il tramite della sede centrale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra, la quale dovrà unire il certificato di invalidità di cui al n. 9 dell'art. 4.

Art. 3.

Potranno prender parte al concorso:

a) gli impiegati di ruolo dell'Amministrazione marittima di categoria inferiore in servizio al 30 settembre 1922;

b) gli avventizi e diurnisti che, a prescindere dai limiti di età, al 1° dicembre 1923, erano in servizio presso le Amministrazioni dello Stato;

c) gli altri cittadini italiani che si trovino nelle condizioni di cui agli articoli seguenti.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1° Atto di nascita legalizzato da cui risulti che alla data del presente decreto l'aspirante ha compiuto i 18 anni e non oltrepassato i 30 anni di età.

Per gli aspiranti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra italo-austriaca 1915-918, il limite massimo di età è elevato a 35 anni.

Per gli invalidi di guerra di cui all'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, il limite stesso è elevato ad anni 39.

Per coloro che siano già impiegati di ruolo della Amministrazione o avventizi o diurnisti presso le Amministrazioni dello Stato si prescinde da qualsiasi limite di età.

2° Certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune di abituale residenza dell'aspirante, legalizzato dal Prefetto o dal Sottoprefetto.

3° Certificato di cittadinanza italiana legalizzato.

4° Certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale del Tribunale civile e penale del luogo di nascita del candidato.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

5° Certificato dell'esito definitivo di leva.

6° Diploma originale di licenza di istituto nautico (sezione macchinisti e costruttori), oppure di licenza di istituti professionali di 3° grado o istituto tecnico (sezione industriale, vecchio ordinamento)

I cittadini italiani divenuti tali in relazione al trattato di pace, potranno produrre titoli di istituti corrispondenti della cessata Monarchia austro-ungarica.

7° Fotografia di data recente dell'aspirante sulla quale deve essere apposto di pugno dell'aspirante il proprio nome e cognome

8° Quietanza dell'ufficio del registro da cui risulti che l'aspirante ha pagato la tassa di ammissione al concorso di L. 25.

9° Gli invalidi di guerra oltre ai suddetti documenti, devono produrre la dichiarazione d'invalidità anche agli effetti della legge 21 agosto 1921, n. 1312, che dev'essere rilasciata dalla sede centrale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra.

10° Gli avventizi e diurnisti debbono inoltre produrre una dichiarazione dell'autorità da cui dipendono dalla quale risulti che il candidato al 1° dicembre 1923, prestava servizio nell'Amministrazione marittima in qualità di operaio avventizio o giornaliero.

Della presentazione dei documenti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5, sono dispensati gli aspiranti i quali siano già impiegati di ruolo di Amministrazioni dello Stato.

Art. 5.

Il candidato dovrà possedere la necessaria attitudine fisica che sarà accertata all'atto della sua presentazione mediante visita medica inappellabile eseguita da due ufficiali medici della Regia marina.

Da tale visita medica saranno esentati i concorrenti invalidi di guerra, i quali verranno sottoposti a visita sanitaria del collegio medico di cui all'art. 30 del regolamento approvato con R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, riguardante l'applicazione della legge 21 agosto 1921, n. 1312, per l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra.

Art. 6.

La Commissione giudicatrice verrà nominata dal Ministero della marina e sarà così composta:

Presidente: un colonnello del Genio navale;

Membri: un tenente colonnello o maggiore del Genio navale; un capitano del Genio navale con le funzioni di segretario; un capo tecnico principale della relativa specialità; un professore di fisica di istituto nautico o d'istituto professionale di 3° grado.

Art. 7.

Gli esami consisteranno in prove scritte, prove grafiche e orali, giusta i programmi annessi al presente decreto.

Essi avranno luogo a Spezia e le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno comunicati ai singoli interessati e con le modalità di cui agli articoli 34, 35, 36, 37, 38, 39 del R. decreto n. 2960 del 30 dicembre 1923, circa le disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato.

Art. 8.

I temi delle prove scritte e grafiche saranno formulati dalla Commissione giudicatrice, e, sempre quando ciò sia possibile, tale formulazione sarà fatta immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova.

Art. 9.

Ogni commissario disporrà di 10 punti per ciascuna prova.

L'ammissione alle prove orali e all'idoneità è regolata dall'art. 39 del R. decreto n. 2960, precedentemente citato.

Art. 10.

I posti messi a concorso:

1° Saranno conferiti in ordine di merito ai candidati idonei di cui alla lettera *a*) dell'art. 3.

2° Il 10 per cento al massimo del ruolo organico sarà riservato agli aspiranti invalidi di guerra dichiarati idonei.

3° La metà al massimo dei posti che risulteranno vacanti, dopo quelli concessi ai concorrenti, di cui ai numeri 1 e 2 di questo articolo, sarà riservata ai concorrenti, risultati idonei, dei quali tratta la lettera *b*) dell'art. 3.

4° I rimanenti posti messi a concorso saranno conferiti ai giovani non appartenenti alle categorie *a*) e *b*) del ripetuto art. 3.

La Commissione giudicatrice formulerà distinte graduatorie per ciascuna delle categorie di candidati sopra menzionati, per ordine di punti, fino a raggiungere il numero dei posti messi a concorso per ciascuna specialità avvertendo che per quelli della lettera *b*) dell'art. 3, gli idonei appartenenti all'Amministrazione marittima, dovranno avere la precedenza su quelli delle altre Amministrazioni dello Stato. A parità di merito si applicherà la norma dell'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Le graduatorie dei vincitori del concorso saranno approvate con decreto del Ministro per la marina e pubblicato sul Foglio d'ordini del Ministero. Contro di esso non è ammesso alcun ricorso.

Il Ministero della marina potrà provvedere alla sostituzione di coloro tra i dichiarati vincitori del concorso che non raggiungessero entro il termine stabilito la residenza loro assegnata.

Tale sostituzione sarà effettuata mediante assunzione in servizio, in ordine di graduatoria, di altrettanti candidati dichiarati idonei.

Art. 11.

I vincitori del concorso saranno con decreto Ministeriale, assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale, se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, abbiano dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno definitivamente confermati nell'impiego con l'annuo stipendio iniziale per ciascuna specialità stabilito dalle tabelle in vigore.

Coloro che allo scadere del periodo di esperimento non siano ritenuti, a giudizio del Consiglio di amministrazione, meritevoli di conferma, saranno licenziati senza diritto ad alcun indennizzo.

Art. 12.

Durante il periodo di esperimento, verrà corrisposto agli assunti in servizio, un assegno mensile di L. 450 lorde.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 maggio 1924.

Il Ministro per le finanze: DE' STEFANI.

Il Ministro per la marina: REVEL.

Allegato al decreto.

Programma per gli esami di concorso al posti di capi tecnici aggiunti nella Regia marina.

Numero delle materie	Materie di esami	Se l'esame è scritto, orale o pratico	Annotazioni
1	Composizione italiana	Scritto	(1) La durata delle prove scritte o grafiche è fissata in 6 ore e deve computarsi dal momento in cui ha termine l'assegnazione dei temi.
2	Matematica	Scritto (1) orale	
3	Disegno	Grafico (1) orale	
4	Fisica e chimica	Orale	
5	Nozioni speciali	Orale	
6	Esame pratico	Pratico	

MATERIE COMUNI A TUTTE LE CATEGORIE.

MATERIA N. 1.

Composizione italiana.

Svolgere un tema di argomento attinente alla vita professionale.

MATERIA N. 2.

Matematica.

a) *Prova scritta*:

Risoluzione di un problema di aritmetica od algebra e di uno di geometria o trigonometria in base ai programmi sottoindicati.

b) *Prova orale*:

Aritmetica:

1. I numeri interi. Le tre operazioni dirette e le prime due inverse.
2. Divisibilità. Cenni sui numeri primi. Massimo comun divisore e minimo comune multiplo.
3. Numeri frazionari. Principali proprietà ed operazioni su di essi.
4. Potenza di un numero. Potenze con esponente intero, positivo, negativo o nullo.
5. Radice quadrata dei numeri razionali positivi. Calcolo dei radicali. Potenze con esponente frazionario.
6. Frazioni e numeri decimali. Operazioni relative.
7. Sistema metrico decimale. Misure di lunghezza, di superficie, di volume, di capacità, di peso.
8. Cenni sui numeri complessi.
9. Proporzionalità fra le grandezze. Regola del tre semplice e del tre composto.

Algebra:

1. Espressioni letterali. Operazioni sui monomi e polinomi interi.
2. Trasformazioni e semplificazioni di espressioni algebriche. Calcolo dei valori di esse per particolari valori delle lettere.
3. Generalità sulla teoria elementare delle equazioni. Risoluzione delle equazioni di 1° grado ad un'incognita.
4. Sistema di equazioni di 1° grado. Problemi di 1° grado.
5. Equazioni di 2° grado ad una incognita. Equazioni riducibili al 2° grado.
6. Sistemi semplici di equazioni di grado superiore al primo. Problemi di 2° grado.
7. Progressioni aritmetiche e geometriche. Logaritmi. Proprietà relative. Logaritmi a base 10. Uso delle tavole ed applicazione.
8. Coordinate cartesiane e polari nel piano e nello spazio. Rappresentazione grafica delle funzioni.

NB. — Il candidato dimostrerà essenzialmente la conoscenza del suindicato programma nella risoluzione di esercizi pratici.

Geometria piana:

1. Nozioni preliminari: Rette, angoli, costruzioni di angoli, rette perpendicolari, obiique, parallele e proprietà relative.
2. Triangoli, eguaglianze dei triangoli, quadrato, parallelogrammi, rettangoli, trapezio, poligoni. Misure delle rette, misura degli angoli.
3. Circonferenza. Mutua posizione di rette e circonferenze. Corde. Angoli al centro ed inscritti. Poligoni inscrivibili e circonscrivibili. Poligoni regolari.
4. Equivalenza di figure piane. Proporzioni fra grandezze. Teorema di Pitagora ed applicazioni. Teorema di Talete e similitudini.
5. Aree delle figure piane. Misure relative al circolo ed alle sue parti.

Geometria solida:

1. Rette e piani nello spazio. Angoli diedri.
2. Nozioni sui poliedri e particolarmente sul prisma, sul parallelopipedo e sulla piramide.
3. Nozioni sul cono, sul cilindro e sulla sfera.
4. Nozioni sulla equivalenza dei poliedri.
5. Misura della superficie e dei volumi dei solidi più comuni.

Trigonometria piana:

Nozioni di trigonometria rettilinea. Linee trigonometriche. Definizioni. Principali relazioni fra le linee trigonometriche. Tavole logaritmiche trigonometriche e loro uso. Risoluzione dei triangoli.

Geometria descrittiva:

Nozioni. Proiezioni ortogonali. Problemi elementari riguardanti punti, rette, piani, sezioni piane, sviluppi e intersezioni di poliedri, cilindri, coni, ecc.

MATERIA N. 3.

Disegno.

a) *Prova grafica*:

Eseguire, copiando dal vero in iscala assegnata ed a matita, il disegno di un oggetto relativo alla specialità del candidato.

Eseguire, sulle indicazioni della Commissione, il disegno di un oggetto non molto complicato, con la chiarezza necessaria perchè sia facilmente capito da chi dovrebbe eseguire i lavori.

b) *Prova orale*:

Il candidato dovrà dar prova di saper prontamente e razionalmente interpretare i disegni già compilati, in guisa da spiegarli a chi, con la scorta di essi, deve lavorare.

NB. — Col presente esame i candidati della specialità pittori dovranno dar prova di attitudini artistiche ornamentali, appropriate, a criterio della Commissione.

MATERIA N. 4.

Fisica ed elementi di chimica.

Fisica, elementi di meccanica:

1. Nozioni sui movimenti dei corpi. Velocità ed accelerazione. Composizione dei movimenti.
2. Forze, composizione delle forze. Coppie, composizione delle coppie.
3. Corpi solidi, rigidi. Macchine semplici.
4. Gravità, centro di gravità. Caduta dei gravi libera o sopra un piano inclinato. Pendolo.

5. Lavoro e potenza. Energia di moto e di posizione. Conservazione dell'energia.

Idrostatica:

6. Corpi liquidi. Pressione dell'interno e alla superficie. Principio di Archimede e sue applicazioni.

Aerostatica:

7. Corpi aeriformi Pressione e loro misura. Barometro, macchine pneumatiche e pompe. Cenni sulla navigazione aerea.

Ottica:

8. Luce e sua propagazione. Intensità della luce e sua misura.
9. Riflessione della luce. Specchi piani e sferici. Rifrazione della luce. Prismi e lenti.
10. Strumenti ottici ed in particolare cannocchiali. Cenno di spettroscopia.

Termologia:

11. Temperature e calore e loro misura. Calore specifico. Equivalenza di calore e lavoro. Sorgenti di calore.
12. Propagazione del calore. Dilatazione termica. Cambiamenti di stato fisico.

Acustica:

13. Produzione del suono. Propagazione del suono nei vari mezzi e disposizioni per facilitarla. Caratteri distintivi dei suoni. Risonanza. Interferenza.

Elettricità e magnetismo:

14. Fenomeni e concetti fondamentali di elettrostatica e magnetostatica. Elettroforo di Volta e macchina elettrica ad induzione. Corrente elettrica e sue manifestazioni magnetiche, termiche, chimiche. Misura della corrente. La pila e l'accumulatore.
15. Campo magnetico terrestre e declinazione ed inclinazione magnetica.
16. Induzione, elettromagnetica. Rocchetto di induzione. Alternatore e dinamo. Trasformatore di corrente alternata. Motore a corrente continua ed a corrente alternata.
17. Applicazione della corrente elettrica al trasporto dell'energia, illuminazione, telegrafia e telefonia. Radiotelegrafia.

Elementi di chimica:

1. Cenno sui vari fenomeni naturali.
2. Leggi delle combinazioni. Equivalenti chimici. Ipotesi atomica e molecolare.
3. Pesi atomici e pesi molecolari.
4. Simboli e formule. Equazioni. Regole di nomenclatura.
5. Ossigeno ed azoto. Aria atmosferica. Combustione. Fiamma.
6. Ozono ed acqua ossigenata.
7. Cloro ed acido cloridrico.
8. Zolfo ed idrogeno solforato. Acidi solforoso e solforico.
9. Ammoniaca, acidi nitroso e nitrico.
10. Fosforo ed acidi fosforici, fosfati e perfosfati.
11. Carbonio e silicio e loro composti ossigenati.
12. Generalità sui metalli e sulle leghe.
13. Provenienze, caratteri, applicazioni dei metalli più importanti.
14. Ossidi, idrati e sali notevoli.

MATERIA N. 5.

Nozioni speciali.

A seconda della specialità alla quale aspira un candidato egli dovrà dare prova di conoscere in modo generale ma sufficientemente pratico quanto è indicato qui appresso per ciascuna specialità posta a concorso

Carpentieri.

Nozioni sui legnami principalmente adoperati per la costruzione di scafi, di alberature, di palischermi e pei servizi ausiliari, sulle loro qualità, sui loro difetti e sul loro impiego secondo le varie opere. Nozioni sul ferro omogeneo e sull'acciaio ad elevata resistenza preparato in lamiere ed in verghe profilate per costruzioni navali, sulle loro prove di collaudo e sul loro impiego in varie opere. Regole e dati pratici per la compilazione di perizie e di specificazioni di materiali. Nozioni sui sistemi di strutture più comunemente adoperati per scafi di legno e di ferro

Cenni sulla robustezza degli scafi. Nozioni sui vari sistemi di alberature e sulle loro parti principali ed accessorie. Descrizione della struttura dei palischermi e delle loro parti accessorie, regole per la loro costruzione e per il loro allestimento. Nozioni sulle macchine lavoranti e sugli altri mezzi da lavoro per costruzioni in legno e metalliche, ecc.

Cenni sommari sul tracciamento degli scafi alla sala e regole per ricavare dal tracciato i dati necessari per la costruzione degli scafi di legno e di ferro. Cenni sugli scafi di costruzione, impostamento delle navi, varo, alaggio. Manutenzione degli scafi in legno e metallici. Pitture anticorrosive, immissione in bacino, battelli porta, operazioni e precauzioni per mettere a secco i bastimenti. Pitture sottomarine a freddo, a caldo, anticorrosive ed antivegetative.

Nozioni sulla resistenza dei materiali, azioni deformanti, trazione, compressione, taglio, flessione, torsione ed azioni combinate, applicazione per casi semplici di costruzione.

Calderai.

Nozioni sui materiali impiegati nei lavori di calderaio, sulle loro qualità, sui loro difetti, sulle prove alle quali vengono sottomessi e sul loro impiego nei lavori. Cenni sommari sui principali processi di fabbricazione dei tubi di ferro e d'acciaio per caldaie. Norme e prove per la ricezione di detti tubi. Regole e dati pratici per la compilazione di perizie e di specificazioni dei materiali adoperati nell'arte del calderaio. Vari tipi di caldaie specialmente in uso nella Regia marina. Nozioni sui rivestimenti delle caldaie e sul modo di applicarli. Nozioni sulle macchine lavoranti, sugli attrezzi e sugli altri mezzi di lavoro delle officine da calderaio.

Nozioni sui materiali impiegati nei lavori da ramiere, sulle loro qualità, sui loro difetti, sulle prove alle quali vengono sottomessi, e sul loro impiego nei lavori. Cenni sommari sui principali processi di fabbricazione dei tubi di rame e di ottone. Norme e prove per la ricezione di detti tubi. Regole e dati pratici per la compilazione di perizie e di specificazioni di materiale da ramiere. Nozioni sulle macchine operatrici, sugli attrezzi e sugli altri mezzi da lavoro nelle officine nelle quali si fanno lavori da ramiere.

Nozioni sulla resistenza dei materiali. Azioni deformanti, trazione, compressione, taglio, flessione, torsione e azioni combinate. Applicazione per casi semplici di costruzione. Calcolo dei recipienti e delle chiodature.

Congegnatori.

Nozioni sui materiali principali ed ausiliari adoperati nelle officine da congegnatori, sulle loro qualità, sui loro difetti, sul loro impiego nelle varie opere. Regole e dati per la compilazione di perizie e di specificazioni di materiali. Cenni sulle caldaie a vapore e sul loro funzionamento. Cenni sulla combustione e sui combustibili. Lubrificazioni e loro proprietà Nozioni sugli organi e sul funzionamento delle macchine a vapore, dei motori a combustione interna ed a scoppio, delle pompe e dei meccanismi più frequentemente usati nella Regia marina e cenni sulle loro funzioni. Cenni sui principali istrumenti dei quali si fa uso per la determinazione dei dati relativi al funzionamento degli apparati motori (indicatori, freni, dinamometri, torsiometri, ecc.). Cenni sulle principali macchine operatrici delle varie officine, sulle trasmissioni di movimento e sulle cautele necessarie per la relativa condotta e conservazione. Nozioni sugli attrezzi e sugli altri mezzi da lavoro delle officine meccaniche. Nozioni sulla resistenza dei materiali, azioni deformanti, trazione, compressione, taglio, flessione, torsione e azioni combinate. Applicazione per casi semplici di parti di macchine. Calcolo degli alberi soggetti a torsione

Pittori.

Nozioni generali sui colori naturali ed artificiali. Colori velenosi. Avvertenze e precauzioni per la loro preparazione e per il loro impiego. Principali proprietà dei vari colori in uso. Olio di lino, gomme, resine. Colori ad olio e colori a smalto. Loro impiego. Preparazione dei colori pronti al pennello, macchine macinatrici, impastatrici, ecc. Preparazione delle superfici di legno e metalliche per l'applicazione di colori ad olio e colori a smalto Preparazione delle superfici metalliche per l'applicazione delle pitture anticorrosive. Regole e dati pratici per la compilazione di perizie e di specificazioni dei materiali. Norme per la collaudazione dei colori sia allo stato di terre che pronti al pennello, ad olio o a smalto. Modi di riconoscere praticamente le falsificazioni che si riscontrano in commercio.

Vari tipi di pennelli e loro uso. Modo di riconoscere la bontà a seconda dei tipi.

PROGRAMMA N. 6.

Esame pratico

(comune a tutte le categorie).

L'esame consisterà nel saper dare pratico indirizzo esecutivo alla messa in opera di un lavoro, nella conoscenza delle singole operazioni che occorrono e delle successive fasi di lavorazione a

mano od a macchina, ecc., secondo il disegno e la traccia stabilita dal presidente della Commissione esaminatrice, a seconda della specialità.

Il candidato dovrà in complesso dar prova di possedere, oltre alle nozioni teoriche, quelle nozioni pratiche occorrenti per poter esercitare, rispetto al personale operaio, le sue mansioni con cognizione ed autorevolezza.

Egli dovrà dar prova di saper giudicare bene come un lavoro sia stato eseguito, sia rispetto alla materiale lavorazione, sia rispetto alla riproduzione dal campione o dal disegno, a seconda della specialità, e di saperne eseguire il collaudo.

Il Ministro per la marina: REVEL.

IL MINISTRO PER LA MARINA
DI CONCERTO COL
MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3084, riguardante le norme esecutive, interpretative ed integrative di quelle concernenti il trattamento economico e di carriera del personale dell'amministrazione dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami per n. 8 posti di capi tecnici aggiunti con lo stipendio annuo di L. 7000 lorde oltre il supplemento di attività di L. 500 ripartiti nelle seguenti categorie di personale civile tecnico delle Direzioni di artiglieria ed armamenti della R. marina e per il numero di posti a fianco di ciascuna indicato (1):

Congegnatori elettricisti	N. 4
Congegnatori comuni	» 3
Congegnatore ottico	» 1
Totale	N. 8

Dei posti messi a concorso n. 6 saranno conferiti subito ai vincitori del concorso stesso, e gli altri man mano che si renderanno vacanti.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 3, e corredate dei necessari documenti, dovranno essere trasmesse al Ministero della marina, Direzione generale dei personali civili, e pervenire non oltre 40 giorni dalla data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Nelle domande gli aspiranti dovranno indicare:

a) la specialità per la quale intendono concorrere;
b) il loro preciso recapito;
c) i documenti annessi alle domande;
d) che accettano qualsiasi destinazione.

Le domande degli invalidi di guerra, debitamente documentate, dovranno pervenire al Ministero per il tramite della sede centrale della Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra, la quale dovrà unire il certificato di invalidità di cui al n. 9 dell'art. 4.

Art. 3.

Potranno prendere parte al concorso:

a) gli impiegati di ruolo dell'amministrazione marittima di categoria inferiore in servizio al 30 settembre 1922;

b) gli avventizi e diurnisti che, a prescindere dai limiti di età, al 1° dicembre 1923 erano in servizio presso le amministrazioni dello Stato;

c) gli altri cittadini italiani che si trovino nelle condizioni di cui agli articoli seguenti.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1° Atto di nascita legalizzato da cui risulti che alla data del presente decreto l'aspirante ha compiuto i 18 anni e non oltrepassato i 30 anni di età.

Per gli aspiranti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra italo-austriaca 1915-1918, il limite massimo di età è elevato a 35 anni.

Per gli invalidi di guerra di cui all'art. 8 dela legge 21 agosto 1921, n. 1312, il limite stesso è elevato ad anni 39.

Per coloro che siano già impiegati di ruolo della Amministrazione o avventizi o diurnisti presso le amministrazioni dello Stato si prescinde da qualsiasi limite di età.

2° Certificato di cittadinanza italiana legalizzato.

3° Certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario del Tribunale civile e penale del luogo di nascita del candidato.

4. Certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune di abituale residenza dell'aspirante, legalizzato dal Prefetto o Sottoprefetto.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

5° Certificato dell'esito definitivo di leva.

6° Diploma originale di licenza di istituto nautico (sezione macchinisti e costruttori), oppure di licenza di istituti professionali di 3° grado o di istituto tecnico (sezione industriale, vecchio ordinamento).

I cittadini italiani divenuti tali in relazione al trattato di pace, potranno produrre titoli di istituti corrispondenti della cessata monarchia austro-ungarica.

7° Fotografia di data recente dell'aspirante sulla quale deve essere apposto di pugno dell'aspirante il proprio nome e cognome.

8° Quietanza dell'ufficio del Registro da cui risulti che l'aspirante ha pagato la tassa di ammissione al concorso di L. 25.

9° Gli invalidi di guerra oltre ai suddetti documenti, devono produrre la dichiarazione d'invalidita anche agli effetti della legge 21 agosto 1921, n. 1312, che dev'essere rilasciata dalla sede centrale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra.

10° Gli avventizi e diurnisti debbono inoltre produrre una dichiarazione dell'autorità da cui dipendono dalla quale risulti che il candidato il 1° dicembre 1923 prestava servizio nell'amministrazione marittima in qualità di operaio, avventizio o giornaliero.

Della presentazione dei documenti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5, sono dispensati gli aspiranti i quali siano già impiegati di ruolo di amministrazioni dello Stato.

Art. 5.

Il candidato dovrà possedere la necessaria attitudine fisica che sarà accertata all'atto della sua presentazione mediante visita medica inappellabile eseguita da due ufficiali medici della R. marina.

Da tale visita medica saranno esentati i concorrenti invalidi di guerra, i quali verranno sottoposti a visita sanitaria del collegio medico di cui all'art. 30 del regolamento approvato con R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92 riguardante l'applicazione della legge 21 agosto 1921, n. 1312, per l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra.

Art. 6.

Le commissione giudicatrice verrà nominata dal Ministero della marina e sarà così composta:

Presidente: un capitano di vascello.

Membri: un capitano di corvetta; un maggiore del Genio navale; un capo tecnico principale della relativa specialità; un professore di fisica di istituto nautico od istituto professionale di 3° grado.

Funzionerà da segretario uno dei membri designati dal presidente.

Art. 7.

Gli esami consisteranno in prove scritte, prove grafiche, pratiche e orali, giusto i programmi annessi al presente decreto.

Essi avranno luogo a Genova e le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno comunicati ai singoli interessati e con le

---

(1) Il ruolo organico del personale civile tecnico delle Direzioni di artiglieria ed armamenti comprende i seguenti posti:

Capi tecnici aggiunti con lo stipendio da L. 7000 a L. 9500 oltre L. 500 di supplemento di attività. Si può essere promossi capi tecnici dopo 4 anni.

Capi tecnici con lo stipendio da L. 9500 a L. 11,600 raggiungibile in 13 anni, oltre L. 600 di supplemento di attività.

Primi capi tecnici con lo stipendio da L. 11,600 a L. 13,700 raggiungibile in 13 anni, oltre L. 800 di supplemento di attività.

Capi tecnici principali con lo stipendio da L. 13,700 a L. 16,000 raggiungibile in 12 anni, oltre L. 1000 di supplemento di attività.

modalità di cui agli articoli 34, 35, 36, 37, 38, 39, del R. decreto n. 2960, del 30 dicembre 1923, circa disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'amministrazione dello Stato.

Art. 8.

I temi delle prove scritte, grafiche e pratiche saranno formulati dalla Commissione giudicatrice, e, sempre quando ciò sia possibile, tale formulazione sarà fatta immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova.

Art. 9.

A ciascuna delle prove di esame sono attribuiti 20 punti.

Per essere dichiarato idoneo il candidato deve aver riportato una media di almeno 12 punti in ciascuna materia e nel caso che non fosse dichiarato idoneo in una materia non potrebbe essere ammesso alle altre prove.

Per essere ammesso alla prova orale il candidato deve aver ottenuto almeno una media di 14 punti nelle prove scritte, pratiche o grafiche.

E' inoltre attribuito a ciascuna materia il coefficiente indicato nel programma annesso al presente decreto.

Ciò posto, la votazione per la classifica dei candidati ha luogo nel seguente modo:

il punto medio di ciascuna materia risulta dalla somma dei punti divisa pel numero degli esaminatori;

il punto medio ottenuto dal candidato in ciascuna prova si moltiplica per il relativo coefficiente;

la somma dei prodotti così ottenuti per tutte le materie costituirà la classifica di ogni concorrente per formare la graduatoria per i risultati idonei.

Art. 10.

I posti messi a concorso:

1° Saranno conferiti in ordine di merito ai candidati idonei di cui alla lettera *a*) dell'art. 3;

2° Il 10 % al massimo del ruolo organico sarà riservato agli aspiranti invalidi di guerra dichiarati idonei;

3° La metà al massimo dei posti che risulteranno vacanti, dopo quelli concessi ai concorrenti di cui ai numeri 1 e 2 di questo articolo, sarà riservata ai concorrenti, risultati idonei, dei quali tratta la lettera *b*) dell'art. 3;

4° I rimanenti posti messi a concorso saranno conferiti ai giovani non appartenenti alle categorie *a*), *b*) del ripetuto articolo 3.

La Commissione giudicatrice formulerà distinte graduatorie per ciascuna delle categorie di candidati sopra menzionati, per ordine di punti, fino a raggiungere il numero dei posti messi a concorso per ciascuna specialità, avvertendo che, per quelli della lettera *b*) dell'art. 3 gli idonei appartenenti all'amministrazione marittima dovranno avere la precedenza su quelli delle altre amministrazioni dello Stato. A parità di punti si applicherà la norma dell'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Le graduatorie dei vincitori del concorso saranno approvate con decreto del Ministro per la marina e pubblicato sul foglio d'ordini del Ministero. Contro di esse non è ammesso alcun ricorso.

Il Ministero della marina potrà provvedere alla sostituzione di coloro tra i dichiarati vincitori del concorso che non raggiungessero entro il termine stabilito la residenza loro assegnata.

Tale sostituzione sarà effettuata mediante assunzione in servizio, in ordine di graduatoria, di altrettanti candidati dichiarati idonei.

Art. 11.

I vincitori del concorso saranno, con decreto Ministeriale, assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale, se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, abbiano dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno definitivamente confermati nell'impiego con l'annuo stipendio iniziale per ciascuna specialità stabilito dalle tabelle in vigore.

Coloro che allo scadere del periodo di esperimento non siano ritenuti, a giudizio del Consiglio di amministrazione, meritevoli di conferma, saranno licenziati senza diritto ad alcuno indennizzo.

Art. 12.

Durante il periodo di esperimento, verrà corrisposto agli assunti in servizio, un assegno mensile di L. 450 lordo. Tuttavia il personale proveniente da altri ruoli conserva, durante il periodo di prova, lo stipendio di cui fosse eventualmente provvisto e le indennità temporanee mensili, senza alcun diritto a supplemento di servizio attivo.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 maggio 1924.

Il Ministro per le finanze. DE' STEFANI.

Il Ministro per la marina. REVEL.

Programma per gli esami di concorso ai posti di capi tecnici aggiunti nella Regia marina.

Direzione generale artiglieria-armamenti.

SPECIALITA' CONGEGNATORI.

Coefficiente	N° delle materie	Materie di esami	Se l'esame è scritto orale o pratico	Annotazioni
1	1	Composiz. italiana	scritto (1)	(1) La durata delle prove scritte e grafiche è fissata in 6 ore e deve computarsi dal momento in cui ha termine la assegnazione dei temi.
2	2	Matematica	scritto (1) orale	
2	3	Disegno	grafico (1) orale	
2	4	Fisica e chimica	orale	
3	5	Nozioni speciali	orale	
3	6	Esame pratico	pratico	

MATERIE COMUNI A TUTTE LE CATEGORIE.

MATERIA N. 1.

Composizione italiana.

Svolgere un tema di argomento attinente alla professione.

MATERIA N. 2.

Matematica.

A) PROVA SCRITTA: Risoluzione di un problema di aritmetica ed algebra e di uno di geometria e trigonometria in base ai programmi sottoindicati.

B) PROVA ORALE:

Aritmetica:

1° I numeri interi. Le tre operazioni dirette e le prime due inverse.

2° Divisibilità. Cenni sui numeri primi. Massimo comun divisore e minimo comune multiplo.

3° Numeri frazionari. Principali proprietà ed operazioni su di essi.

4° Potenza di un numero. Potenze con esponente intero positivo, negativo e nullo.

5° Radice quadrata dei numeri razionali positivi. Calcolo dei radicali. Potenze con esponente frazionario.

6° Frazioni e numeri decimali. Operazioni relative.

7° Sistema metrico decimale Misure di lunghezza, di superficie, di volume, di capacità, di peso.

8° Cenni sui numeri complessi.

9° Proporzionalità fra le grandezze. Regola del tre semplice e del tre composto.

Algebra:

1° Espressioni letterali. Operazioni sui monomi e polinomi interi.

2° Trasformazioni e semplificazioni di espressioni algebriche. Calcolo dei valori di esse, per particolari valori delle lettere.

3° Generalità sulla teoria elementare delle equazioni. Risoluzione delle equazioni di primo grado ad una incognita

4° Sistemi di equazioni di 1° grado. Problemi di 1° grado.

5° Equazioni di 2° grado ad una incognita. Equazioni riducibili al secondo grado.

6° Sistemi semplici di equazioni di grado superiore al primo. Problemi di secondo grado.
7° Progressioni aritmetiche e geometriche. Logaritmi. Proprietà relative. Logaritmi a base 10. Uso delle tavole ed applicazioni.
8° Coordinate cartesiane e polari nel piano e nello spazio. Rappresentazione grafica delle funzioni.
N.B. — Il candidato dimostrerà essenzialmente la conoscenza del suindicato programma nella risoluzione di esercizi pratici.

Geometria piana:

1° Nozioni preliminari: Rette, angoli, costruzioni di angoli, rette perpendicolari oblique, parallele e proprietà relative.
2° Triangoli, eguaglianze dei triangoli, quadrati, parallelogrammi, rettangoli, trapezio, poligoni, misure delle rette, misura degli angoli.
3° Circonferenza. Mutua posizione di rette e circonferenze. Corde. Angoli al centro ed inscritti. Poligoni inscrivibili e circoscrivibili. Poligoni regolari.
4° Equivalenza di figure piane. Proporzioni fra grandezze. Teorema di Pitagora ed applicazioni. Teorema di Talete e similitudini.
5° Aree delle figure piane. Misure relative al circolo ed alle sue parti.

Geometria solida:

1° Rette e piani nello spazio. Angoli diedri.
2° Nozioni sui poliedri e particolarmente sul prisma, sul parallelepipedo e sulla piramide.
3° Nozioni sul cono, sul cilindro e sulla sfera.
4° Nozioni sulla equivalenza dei poliedri.
5° Misura della superficie e dei volumi dei solidi più comuni.

Trigonometria piana:

Nozioni di trigonometria rettilinea. Linee trigonometriche. Definizioni. Principali relazioni fra le linee trigonometriche. Tavole logaritmiche trigonometriche e loro uso. Risoluzione dei triangoli.

Geometria descrittiva:

Nozioni - Proiezioni ortogonali. Problemi elementari riguardanti punti, rette, piani, sezioni piane, sviluppi e intersezioni di poliedri, cilindri, coni, ecc.

MATERIA N. 3.

Disegno.

A) PROVA GRAFICA: Eseguire, copiando dal vero, in iscala assegnata ed a matita, il disegno di un oggetto relativo alla specialità del candidato.
Eseguire, sulle indicazioni della Commisione, il disegno di un oggetto non molto complicato, con la chiarezza necessaria perchè sia facilmente capito da chi dovrebbe eseguire i lavori.
B) PROVA ORALE: Il candidato dovrà dar prova di saper prontamente e razionalmente interpretare i disegni già compilati, in guisa da spiegarli a chi, con la scorta di essi, deve lavorare.

MATERIA N. 4.

Fisica ed elementi di chimica.

FISICA.

Elementi di meccanica:

1° Nozioni sui movimenti dei corpi. Velocità ed accelerazione. Composizione dei movimenti.
2° Forze, composizione delle forze Coppie, composizione delle coppie.
3° Corpi solidi rigidi. Macchine semplici.
4° Gravità, centro di gravità, caduta dei gravi liberi o sovra un piano inclinato. Pendolo.
5° Lavoro e potenza. Energia di moto e di posizione. Conservazione dell'energia.

Idrostatica:

6° Corpi liquidi. Pressione dell'interno e alla superficie. Principio di Archimede e sue applicazioni.

Aerostatica:

7° Corpi aeriformi. Pressione e loro misura. Barometro. Macchine pneumatiche e pompe. Cenni sulla navigazione aerea.

Ottica:

8° Luce e sua propagazione. Intensità della luce e sua misura.
9° Riflessione della luce. Specchi piani e sferici. Rifrazione della luce. Prismi e lenti.
10° Strumenti ottici ed in particolare cannocchiali. Cenni di spettroscopia.

Termologia:

11° Temperatura e calore e loro misura. Calore specifico. Equivalenza di calore e lavoro. Sorgenti di calore.
12 Propagazione del calore. Dilatazione termica. Cambiamenti di stato fisico.

Acustica:

13° Produzione del suono. Propagazione del suono nei vari mezzi e disposizioni per facilitarla. Caratteri distintivi dei suoni. Risonanza. Interferenza.

Elettricità - magnetismo:

14° Fenomeni e concetti fondamentali di elettrostatica e magnetostatica. Elettroforo di Volta e macchina elettrica ad induzione. Condensatori. Corrente elettrica e sue manifestazioni magnetiche, termiche, chimiche. Misura della corrente. La pila e l'accumulatore.
15° Campo magnetico terrestre e declinazione ed inclinazione magnetica.
16° Induzione elettromagnetica. Rocchetto di induzione. Alternatore e dinamo. Trasformatore di corrente alternata. Motore a corrente continua ed a corrente alternata.
17° Applicazione della corrente elettrica al trasporto dell'energia, illuminazione, telegrafia, telefonia. Radiotelegrafia.

Elementi di chimica:

1° Cenno sui vari fenomeni naturali.
2° Leggi delle combinazioni. Equivalenti chimici. Ipotesi atomica e molecolare.
3° Pesi atomici e pesi molecolari.
4° Simboli e formule. Equazioni. Regole di nomenclatura.
5° Ossigeno ed azoto. Aria atmosferica. Combustione. Fiamma.
6° Ozono ed acqua ossigenata.
7° Cloro ed acido cloridrico.
8° Zolfo ed idrogeno solforato. Acidi solforosi e solforico.
9° Ammoniaca, acidi nitroso e nitrico.
10° Fosforo ed acidi fosforici; fosfati e perfosfati.
11° Carbonio e silicio e loro composti ossigenati.
12° Generalità sui metalli e sulle leghe.
13° Provenienze, caratteri, applicazioni dei metalli più importanti.
14° Ossidi, idrati e sali più notevoli.

MATERIA N. 5.

Nozioni speciali.

A seconda della specialità alla quale aspira un candidato, egli dovrà dare prova di conoscere in modo generale ma sufficientemente pratico quanto è indicato qui appresso per ciascuna specialità posta a concorso.

Congegnatori comuni.

Nozioni sui materiali principali ed ausiliari adoperati nelle officine, sulle loro qualità, sui loro difetti, sul loro impiego nelle varie opere. Regole e dati pratici per la compilazione di perizie e di specificazioni di materiali. Cenni sulle caldaie a vapore e sul loro funzionamento. Cenni sulla combustione e sui combustibili. Lubrificazioni e loro proprietà Nozioni sugli organi e sul funzionamento delle macchine a vapore, dei motori a combustione interna ed a scoppio e ad aria compressa e idraulici, delle pompe, delle valvole, ecc, e cenni sulle loro funzioni.
Cenni sui principali strumenti dei quali si fa uso per la determinazione dei dati relativi al funzionamento degli apparati motori (indicatori, freni, dinamometri, torsiometri, ecc.). Cenni sulle principali macchine operatrici delle varie officine, sulle trasmissioni di movimento e sulle cautele necessarie per la relativa condotta e conservazione. Nozioni sugli altri mezzi da lavoro delle officine meccaniche.

Ottici.

Sistemi diottrici semplici. Punti coniugati - fuochi. Determinazione grafica e sperimentale dei fuochi. Sistemi diottrici composti.

Nodi, piani nodali. Costruzione grafica del punto coniugato di un punto luminoso, immagine. Determinazione dei punti cardinali.

Lenti e sistemi di lenti. Generalità, formule principali. Punti cardinali. Varie specie di lenti (concave, convesse, ecc.). Aberrazione di sfericità, aberrazione cromatica, obbiettivi, oculari, oculari positivi di Ramsden, oculari negative di Whyghens o Campani. Oculare di Galileo. Lenti che servono a raddrizzare le immagini nel cannocchiale terrestre. Determinazione dei punti cardinali negli oculari.

Occhio umano. Cenni descrittivi, accomodamento, angolo visuale, acuità visiva. Giudizio delle distanze, stereoscopio, campo della visione. Persistenza delle immagini. Infrazione dei colori.

Strumenti ottici. Generalità.

Camera oscura, microscopio semplice e composto. Disposizioni pratiche dei microscopi, pregi principali.

Cannocchiali, suoi punti cardinali. Sistemi telescopici obbiettivi e oculari, ingrandimento fisso e ingrandimento variabile, metodi per ottenerli, anello oculare, campo, diaframmi, reticoli. Portata. Misura dell'ingrandimento. Norme pratiche per riconoscere la bontà dei cannocchiali. Potere risolutivo del telescopio e del microscopio.

Telemetro, periscopio, telescopio catottrico o a riflessione. Altri strumenti di uso comune. Misure di precisione di un ingranaggio. Macchine a dividere di precisione Verifica delle lenti.

Principali qualità del vetro d'ottica. Cenni sui metodi di fabbricazione. Prismi, squadre ottiche e principali proprietà.

Nozioni sulla resistenza dei materiali; azioni deformanti, trazione, compressione, taglio, flessione, torsione e azioni combinate. Applicazione per casi speciali di parti di macchine. Calcolo degli alberi soggetti a torsione.

Elettricisti.

Nozioni sui materiali principali ed ausiliari impiegati nella costruzione, riparazione e sistemazione dei materiali elettrici sia a bordo che a terra, sulla loro qualità e sul loro impiego nelle varie opere. Regole e dati pratici per la compilazione di perizie e di specificazioni di materiali. Cenni sulle caldaie a vapore e meccanismi ausiliari, sui motori a combustione interna e sul loro funzionamento.

Cenni sulle principali macchine operatrici delle varie officine sugli attrezzi e sui mezzi di lavoro, sulle trasmissioni di movimento e sulle cautele necessarie per la relativa condotta e conservazione. Nozioni sulla resistenza dei materiali; azioni deformanti, trazione, compressione, taglie, flessione, torsione, azioni combinate. Applicazione per casi semplici di parti di macchine. Calcolo degli alberi soggetti a torsione.

Campo magnetico. Corpi diamagnetici e paramagnetici.. Isteresi. Energia dissipata per isteresi. Corrente elettrica continua. Legge di Ohm, legge di Joule e loro applicazioni. Elementi dai quali dipende la corrente. Resistenza dei conduttori e sua misura. Induzione elettromagnetica. Forza elettromotrice indotta. Coefficiente di induzione mutua e di autoinduzione. Correnti di Foucault.

Capacità elettrica dei conduttori. Condensatori. Oscillazioni elettriche. Corrente elettrica alternata. Corrente alternata polifase. Campo magnetico rotante. Trasformazione di energia chimica in energia elettrica e viceversa. Pila ed accumulatori. Loro aggruppamento e funzionamento. Applicazioni elettrochimiche. Trasformazione di energia meccanica in energia elettrica e viceversa. Dinamo a corrente alternata ed a corrente continua. Particolari costruttivi. Caratteristiche. Motori a corrente continua. Varie specie di motori a corrente alternata. Particolari costruttivi. Sistemi di costruzione a corrente continua ed a corrente alternata monofase e polifase. Scelta dei conduttori e calcoli relativi alle condutture. Quadri di distribuzione. Interruttori. Valvole. Illuminazione elettrica. Proiettori. Cenni sulla propulsione elettrica.

MATERIA N. 6.

Esame pratico.

(Comune a tutte le categorie).

L'esame consisterà nel saper dare pratico indirizzo esecutivo alla messa in opera di un lavoro, nella conoscenza delle singole operazioni che occorrono e delle successive fasi di lavorazione a mano ed a macchina, ecc., secondo il disegno e la traccia stabilita dal presidente della Commissione esaminatrice, a seconda della specialità.

Il candidato dovrà in complesso dar prova di possedere, oltre alle nozioni teoriche, quelle nozioni pratiche occorrenti per poter esercitare, rispetto al personale operaio, le sue mansioni con cognizione ed autorevolezza.

Egli dovrà dar prova di saper giudicare bene come un lavoro sia stato eseguito, sia rispetto alla materiale lavorazione, sia rispetto alla riproduzione dal campione o dal disegno, a seconda della specialità, e di saperne eseguire il collaudo.

IL MINISTRO PER LA MARINA
DI CONCERTO COL
MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3084, riguardante le norme esecutive, interpretative ed integrative di quelle concernenti il trattamento economico e di carriera del personale dell'Amministrazione dello Stato;

Vista la legge 14 luglio 1907, n. 470, che approva il riordinamento del personale civile tecnico del Regio istituto idrografico;

Visto l'art. 15 del riordinamento del Regio istituto idrografico approvato con R. decreto 14 maggio 1908, n. 232;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami per n. 4 posti di capo tecnico aggiunto, con lo stipendio annuo di L. 7000 lorde oltre il supplemento di attività di L. 500, ripartiti nelle seguenti categorie di personale civile tecnico del Regio istituto idrografico in Genova e per il numero di posti a fianco di ciascuna indicato (1):

Capi tecnici aggiunti del Regio istituto idrografico della Regia marina specialità disegnatori topografi . . N. 2
Capi tecnici aggiunti del Regio istituto idrografico della Regia marina specialità idrografi. . . . . . . » 2

Totale . . . N. 4

Dei posti messi a concorso n. 3 saranno conferiti subito ai vincitori del concorso, e l'altro appena si renderà vacante.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 3, e corredate dei necessari documenti, dovranno essere trasmesse al Ministero della marina, Direzione generale dei personali civili, e pervenire non oltre 40 giorni dalla data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Nelle domande gli aspiranti dovranno indicare:

a) la specialità per la quale intendono concorrere;
b) il loro preciso recapito;
c) i documenti annessi alle domande;
d) che accettano qualsiasi destinazione.

Le domande degli invalidi di guerra, debitamente documentate, dovranno pervenire al Ministero per il tramite della sede centrale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra, la quale dovrà unire il certificato di invalidità di cui al n. 9 dell'art. 4.

Art. 3.

Potranno prendere parte al concorso:

a) gli impiegati di ruolo dell'Amministrazione marittima di categoria inferiore in servizio al 30 settembre 1922;

b) gli avventizi e diurnisti che, a prescindere dai limiti di età, al 1° dicembre 1923 erano in servizio presso le Amministrazioni dello Stato;

c) gli altri cittadini italiani che si trovino nelle condizioni di cui agli articoli seguenti.

---

(1) Il ruolo organico del personale civile tecnico del Regio istituto idrografico della Regia marina comprende i seguenti posti:

Capi tecnici aggiunti con lo stipendio da L. 7000 a L. 9500 oltre L. 500 di supplemento di attività. Si può essere promossi capi tecnici dopo 4 anni.

Capi tecnici con lo stipendio da L. 9500 a L. 11,600 raggiungibile in 13 anni oltre L. 600 di supplemento di attività.

Primi capi tecnici con lo stipendio da L. 11,600 a L. 13,700 raggiungibile in 13 anni, oltre L. 800 di supplemento di attività.

Capi tecnici principali con lo stipendio da L. 13,700 a L. 16,000 raggiungibile in 12 anni, oltre L. 1000 di supplemento di attività.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1° atto di nascita legalizzato da cui risulti che alla data del presente decreto l'aspirante ha compiuto i 18 anni e non oltrepassato i 30 anni di età.

Per gli aspiranti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra italo-austriaca 1915-1918, il limite massimo di età è elevato a 35 anni.

Per gli invalidi di guerra di cui all'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, il limite stesso è elevato ad anni 39.

Per coloro che siano già impiegati di ruolo dell'Amministrazione o avventizi o diurnisti presso le Amministrazioni dello Stato, si prescinde da qualsiasi limite di età;

2° certificato di cittadinanza italiana legalizzato;

3° certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario del Tribunale civile e penale del luogo di nascita del candidato;

4° certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune di abituale residenza dell'aspirante, legalizzato dal Prefetto, o dal Sottoprefetto.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, dovranno essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto;

5° certificato dell'esito definitivo di leva;

6° diploma originale di licenza di Istituto nautico, oppure di licenza di Istituti professionali di 3° grado o di Istituto tecnico.

I cittadini italiani divenuti tali in relazione al trattato di pace, potranno produrre titoli di Istituti corrispondenti della cessata monarchia austro-ungarica;

7° fotografia di data recente dell'aspirante sulla quale deve essere apposto di pugno dell'aspirante il proprio nome e cognome;

8° quietanza dell'ufficio del Registro da cui risulti che l'aspirante ha pagato la tassa di ammissione al concorso di L. 25;

9° gli invalidi di guerra oltre ai suddetti documenti, devono produrre la dichiarazione di invalidità anche agli effetti della legge 21 agosto 1921, n. 1312, che dev'essere rilasciata dalla sede centrale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra;

10° gli avventizi e diurnisti debbono inoltre produrre una dichiarazione dell'autorità da cui dipendono dalla quale risulti che il candidato al 1° dicembre 1923 prestava servizio nell'Amministrazione marittima in qualità di operaio, avventizio o giornaliero.

Della presentazione dei documenti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5, sono dispensati gli aspiranti i quali siano già impiegati di ruolo di Amministrazioni dello Stato.

Art. 5.

Il candidato dovrà possedere la necessaria attitudine fisica che sarà accertata all'atto della sua presentazione mediante visita medica inappellabile eseguita da due ufficiali medici della Regia marina.

Da tale visita medica saranno esenti i concorrenti invalidi di guerra, i quali verranno sottoposti a visita sanitaria del Collegio medico di cui all'art. 30 del regolamento approvato con R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, riguardante l'applicazione della legge 21 agosto 1921, n. 1312, per l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra.

Art. 6.

La Commissione aggiudicatrice verrà nominata dal Ministero della marina e sarà così composta:

Direttore del Regio istituto idrografico, *presidente*.

Due capi reparti del Regio istituto idrografico; due capi tecnici capi officina, *membri*.

Art. 7.

Gli esami consisteranno in prove scritte, prove grafiche e orali, giusta i programmi annessi al presente decreto.

Essi avranno luogo a Genova e le prove scritte si svolgeranno nei primi giorni che saranno comunicati ai singoli interessati e con le modalità di cui agli articoli 34, 35, 36, 37, 38, 39 del R. decreto n. 2960 del 30 dicembre 1923, circa disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato.

Art. 8.

I temi delle prove scritte e grafiche saranno formulati dalla Commissione aggiudicatrice, e, sempre quando ciò sia possibile, tale formulazione sarà fatta immediatamente prima dello inizio di ciascuna prova.

Art. 9.

Ogni commissario disporrà di 10 punti per ciascuna prova.

L'ammissione alle prove orali e all'idoneità è regolata dall'articolo 39 del R. decreto n. 2926 precedentemente citato.

Art. 10.

I posti messi a concorso:

1° saranno conferiti in ordine di merito ai candidati idonei di cui alla lettera *a*) dell'art. 3;

2° il 10 % al massimo del ruolo organico sarà riservato agli aspiranti invalidi di guerra dichiarati idonei;

3° la metà, al massimo, dei posti che risulteranno vacanti, dopo quelli concessi ai concorrenti di cui ai numeri 1 e 2 di questo articolo, sarà riservata ai concorrenti, risultati idonei, dei quali tratta la lettera *b*) dell'art. 3;

4° i rimanenti posti messi a concorso saranno conferiti ai giovani non appartenenti alle categorie *a*) *b*) del ripetuto art. 3.

La Commissione aggiudicatrice formulerà distinte graduatorie per ciascuna delle categorie di candidati sopra menzionati, per ordine di punti, fino a raggiungere il numero dei posti messi a concorso per ciascuna specialità, avvertendo che, per quelli della lettera *b*) dell'art. 3, gli idonei appartenenti all'Amministrazione marittima dovranno avere la precedenza su quelli delle altre Amministrazioni dello Stato. A parità di punti si applicherà la norma dell'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Le graduatorie dei vincitori del concorso saranno approvate con decreto del Ministro per la marina e pubblicate sul foglio d'ordini del Ministero. Contro di esse non è ammesso alcun ricorso.

Il Ministero della marina potrà provvedere alla sostituzione di coloro tra i dichiarati vincitori del concorso che non raggiungessero entro il termine stabilito la residenza loro assegnata.

Tale sostituzione sarà effettuata mediante assunzione in servizio, in ordine di graduatoria, di altrettanti candidati dichiarati idonei.

Art. 11.

I vincitori del concorso saranno, con decreto Ministeriale, assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale, se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, abbiano dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno definitivamente confermati nell'impiego con l'annuo stipendio iniziale per ciascuna specialità stabilito dalle tabelle in vigore.

Coloro che allo scadere del periodo di esperimento non siano ritenuti, a giudizio del Consiglio di amministrazione, meritevoli di conferma, saranno licenziati senza diritto ad alcuno indennizzo.

Art. 12.

Durante il periodo di esperimento, verrà corrisposto agli assunti in servizio un assegno mensile di L. 450 lordo. Tuttavia il personale proveniente da altri ruoli conserva, durante il periodo di prova, lo stipendio di cui fosse eventualmente provvisto e le indennità temporanee mensili, senza alcun diritto a supplemento di servizio attivo.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 maggio 1924.

Il Ministro per le finanze: DE' STEFANI.

Il Ministro per la marina: REVEL.

Programmi di esame.

(scritto e orale).

Per disegnatore topografo:

a) strumenti e metodi usati per il rilievo del terreno tanto colla celerimensura che colla tavola pretoriana;

b) esecuzione pratica del disegno impiegando gli elementi raccolti nelle operazioni di rilievo, riduzione di un disegno da una scala ad un'altra, scrittura di caratteri tipo stampa.

Per idrografo:

a) documenti nautici in uso sulle navi;

b) verifica e aggiornamento dei documenti predetti;

c) compilazione e interpretazione degli avvisi ai naviganti.

BOSELLI GIUSEPPE, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.